

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 047/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Disciplina in materia di contributi

Capo II

Fattorie didattiche

- Art. 3 Requisiti delle fattorie didattiche
- Art. 4 Obblighi delle fattorie didattiche
- Art. 5 Aziende agricole gestite o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari ed Università
- Art. 6 Riconoscimento della qualifica di fattoria didattica
- Art. 7 Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie didattiche
- Art. 8 Contributi

Capo III

Fattorie sociali

- Art. 9 Requisiti delle fattorie sociali
- Art. 10 Obblighi delle fattorie sociali
- Art. 11 Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale
- Art. 12 Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie sociali
- Art. 13 Contributi
- Art. 14 Presentazione dei progetti sociali

Capo IV

Disposizioni comuni e finali

- Art. 15 Somministrazione di alimenti

Art. 16	Trasferimento della titolarità o subentro per causa di morte
Art. 17	Azienda esercente attività di pesca o di acquacoltura
Art. 18	Norma di rinvio
Art. 19	Abrogazione
Art. 20	Entrata in vigore

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e detta disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per l'attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

Art. 2 *(Disciplina in materia di contributi)*

1. Le Province disciplinano i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento, le modalità per la presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese.

CAPO II Fattorie didattiche

Art. 3 *(Requisiti delle fattorie didattiche)*

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, l'azienda agricola presenta i seguenti requisiti:

- a) avvenuta partecipazione dell'imprenditore titolare, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un dipendente, al corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei programmi, dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA); i corsi di formazione organizzati dall'ERSA contemplano nel loro programma didattico, in particolare, la trattazione della profilassi delle malattie infettive degli

- animali domestici, la valutazione del rischio e le procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie didattiche;
- b) stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi con le visite;
 - c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d'acqua potabile, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni);
 - d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi adibiti al passaggio delle scolaresche e dei visitatori in occasione della visita; delimitazione e segnalazione delle aree ed attrezzature a rischio, assicurando l'accesso sicuro e libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili;
 - e) presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo di trasporto che accompagna i visitatori, anche se non all'interno dell'azienda, situato ad una distanza compatibile con le esigenze degli stessi;
 - f) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;
 - g) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso ed a individuati percorsi didattici compreso lo spazio al coperto;
 - h) presenza di uno spazio al coperto per ospitare le scolaresche ed i visitatori.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) si intende soddisfatto anche nei seguenti

casi:

- a) qualora l'azienda agricola abbia formulato all'ERSA domanda per la partecipazione al corso; la mancata partecipazione al corso entro due anni dal riconoscimento comporta l'automatica cancellazione dall'elenco, salvo che l'ERSA non abbia organizzato il corso entro il predetto termine;
- b) qualora il corso sia stato frequentato in altre regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato dall'ERSA equipollente rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dalla medesima Agenzia.

Art. 4

(Obblighi delle fattorie didattiche)

1. La fattoria didattica adempie ai seguenti obblighi:

- a) consentire le ispezioni dell'ERSA finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all'iscrizione e mantenimento della stessa nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1;
- b) garantire nel corso delle visite la presenza del referente, che può essere coadiuvato da altri collaboratori;

- c) informare verbalmente, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare riferimento a quelle delimitate e segnalate;
- d) accertarsi con gli accompagnatori della presenza di problemi particolari degli utenti e delle eventuali problematiche derivanti da allergie o intolleranze;
- e) garantire, in caso di presenza di animali, il controllo del loro comportamento;
- f) informare l'ERSA di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di domanda di riconoscimento per l'iscrizione nell'elenco regionale;
- g) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni colturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate in concomitanza con le visite;
- h) comunicare all'ERSA, entro quindici giorni dall'evento, la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività; la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale;
- i) tenere un registro delle visite, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA e renderlo disponibile su richiesta della medesima Agenzia.

Art. 5

(Aziende agricole gestite o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari ed Università)

1. Le aziende agricole gestite o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari ed Università sono riconosciute fattorie didattiche quando possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3, ad esclusione di quello di cui al comma 1, lettera a).

Art. 6

(Riconoscimento della qualifica di fattoria didattica)

1. La domanda di riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, al fine dell'iscrizione dell'azienda agricola richiedente nell'elenco regionale, è presentata all'ERSA, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Alla domanda sono allegate una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale sono delimitati ed evidenziati gli spazi riservati alle attività didattiche e culturali, i servizi igienici, il luogo ove è collocato il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili, nonché una relazione esplicativa relativa ai servizi offerti dall'azienda agricola.

3. L'ERSA procede al riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 e iscrive la fattoria didattica nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento della qualifica.

Art. 7

(Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie didattiche)

1. L'ERSA tiene e rende pubblico l'elenco regionale delle fattorie didattiche.

2. L'ERSA tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei soggetti elencati all'articolo 3, comma 1, lettera a) che hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Agenzia medesima.

3. L'ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie didattiche, tramite sorteggio, nella misura almeno del 10 per cento del totale di quelle iscritte nell'elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti previsti dal presente regolamento.

4. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, l'ERSA informa per iscritto la fattoria didattica, in persona dell'imprenditore titolare o del suo rappresentante individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 8

(Contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/2004, le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le domande sono presentate in data antecedente a quella della visita alla fattoria didattica e, comunque, entro il termine perentorio del 1° marzo dell'anno scolastico di riferimento, che è convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno.

CAPO III

Fattorie sociali

Art. 9
(Requisiti delle fattorie sociali)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2004, le fattorie didattiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, assumono la qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l'inclusione sociale o socio-lavorativa.

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, l'azienda agricola presenta i seguenti requisiti, fatto salvo l'articolo 5:

- a) avvenuta partecipazione dell'imprenditore, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un dipendente, al corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei programmi, dall'ERSA; i corsi di formazione organizzati dall'ERSA contemplano nel loro programma, in particolare, la trattazione della profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, la valutazione del rischio e le procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie sociali, l'organizzazione del sistema sociosanitario regionale, la valutazione e la programmazione degli interventi a favore dei soggetti svantaggiati, la metodologia specifica di intervento in ambito di inclusione sociale e socio-lavorativa; i corsi sulle malattie infettive degli animali domestici sono tenuti da personale laureato in medicina veterinaria o laurea equipollente;
- b) stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi all'attività svolta;
- c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d'acqua potabile, ai sensi del decreto del Ministro della salute n. 388/2003;
- d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi utilizzati per lo svolgimento delle attività di inclusione sociale e socio-lavorativa;
- e) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;
- f) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso ed a individuati percorsi didattici e sociali, compreso lo spazio al coperto;
- g) essere dotate di strutture ed attrezzature finalizzate allo svolgimento dell'attività di inclusione sociale e socio-lavorativa, che si attua attraverso l'elaborazione di progetti di inclusione mirata alla formazione, abilitazione, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati secondo le modalità previste dalla specifica normativa di settore; i progetti si attuano anche mediante attività di coltivazione agricola aziendale o l'impiego di animali in modo conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di pet-therapy; le fattorie sociali, qualora detengano animali ad uso zootecnico, ottemperano a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di anagrafe degli animali;

h) essere dotate di spazi o locali per la preparazione ed il consumo dei pasti, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare, laddove le attività che l'azienda intende svolgere prevedano l'acquisizione di competenze ed abilità nelle varie fasi, dalla coltivazione, alla produzione e trasformazione dei prodotti per uso alimentare.

3. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), si intende soddisfatto anche nei seguenti casi:

- a) qualora l'azienda agricola abbia formulato all'ERSA domanda per la partecipazione al corso; la mancata partecipazione al corso entro due anni dal riconoscimento comporta l'automatica cancellazione dall'elenco, salvo che l'ERSA non abbia organizzato il corso entro il predetto termine;
- b) qualora il corso sia stato frequentato in altre regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato dall'ERSA equipollente rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dalla medesima Agenzia.

4. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 ter, della legge regionale 18/2004, qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è riconosciuta in presenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e g), e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa ed ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative-terapeutiche.

Art. 10

(Obblighi delle fattorie sociali)

1. La fattoria sociale adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad i) per le fattorie didattiche.

2. La fattoria sociale conserva copia dei progetti personalizzati con i nominativi delle persone svantaggiate inserite.

Art. 11

(Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale)

1. La domanda di riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, al fine dell'iscrizione dell'azienda agricola richiedente nell'elenco regionale, è presentata all'ERSA, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Alla domanda sono allegate una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale sono delimitati ed evidenziati gli spazi riservati alle attività didattiche o sociali, i servizi igienici, il luogo ove è collocato il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili, nonché una relazione esplicativa relativa ai servizi di inclusione sociale e socio-lavorativa offerti dall'azienda agricola. Tale documentazione non è richiesta se l'azienda agricola è condotta da una cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 23, comma 2 ter, della legge regionale 18/2004.

3. L'ERSA procede al riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 ed iscrive la fattoria sociale nell'elenco regionale di cui all'articolo 12, comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento della qualifica.

Art. 12

(Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie sociali)

1. L'ERSA tiene e rende pubblico l'elenco regionale delle fattorie sociali.

2. L'ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie sociali, individuate tramite sorteggio nella misura almeno del 10 per cento di quelle totali iscritte nell'elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

3. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, l'ERSA informa per iscritto la fattoria sociale, in persona dell'imprenditore titolare o del suo rappresentante individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 13

(Contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/2004, le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), nonché delle Aziende per i servizi sanitari , per

sostenere le spese di attività organizzate e svolte in attuazione dei progetti sociali di cui all'articolo 14, nelle fattorie sociali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12 comma 1, a supporto dei soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

Art. 14

(Presentazione dei progetti sociali)

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13, i soggetti individuati dal medesimo articolo presentano alla Provincia competente per territorio un progetto di inclusione sociale o socio-lavorativa da svolgere nelle fattorie sociali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12 comma 1, ed avente la finalità di cui al comma 2.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha finalità di inclusione sociale o socio-lavorativa, che prevede l'integrazione fra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali territoriali a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

3. I soggetti di cui al comma 1 individuano nel progetto i soggetti che possiedono le qualifiche professionali richieste per condurre le eventuali attività terapeutiche previste dal progetto, tra i quali possono rientrare anche gli operatori che lavorano all'interno delle aziende.

4. La Provincia, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili, finanzia il progetto con le modalità di cui all'articolo 13.

CAPO IV

Disposizioni comuni e finali

Art. 15

(Somministrazione di alimenti)

1. L'iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche e sociali non legittima le medesime fattorie alla somministrazione di alimenti, quale completamento dei servizi offerti. Tale somministrazione è ammessa solo qualora l'azienda sia in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento di attività agrituristica.

Art. 16

(Trasferimento della titolarità o subentro per causa di morte)

1. Nel caso di trasferimento della titolarità o di subentro di uno o più eredi a seguito del decesso del titolare, l'azienda agricola mantiene l'iscrizione all'elenco regionale della

fattoria didattica o della fattoria sociale previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), o all'articolo 9, comma 2, lettera a), la qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale viene mantenuta, in via provvisoria, fino all'avvenuta partecipazione di uno dei soggetti di cui alle citate disposizioni al primo corso di formazione utile.

Art. 17

(Azienda esercente attività di pesca o di acquacoltura)

1. All'azienda esercente attività di pesca e di acquacoltura si applicano le disposizioni previste per l'azienda agricola.

Art. 18

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 19

(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n. 7 (Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive").

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.